

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2016/2059 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2016

che modifica la decisione 90/177/Euratom, CEE, che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

*[notificata con il numero C(2016) 7398]***(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽²⁾ il Belgio può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1° gennaio 1978, continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni elencate nell'allegato X, parte A. A norma dell'articolo 371 della medesima direttiva, il Belgio può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1° gennaio 1978, continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B; per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
- (2) Con decisione 90/177/Euratom, CEE della Commissione ⁽³⁾ il Belgio è autorizzato a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato X, parte A, e per le operazioni di cui ai punti 2 e 9 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE.
- (3) Nella sua lettera del 27 aprile 2016 ⁽⁴⁾, il Belgio ha chiesto la revoca delle sue autorizzazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui al punto 4 dell'allegato X, parte A e al punto 2 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE, poiché queste non sono più necessarie a seguito di modifiche nella legislazione nazionale a decorrere, rispettivamente, dal 1° maggio e dal 1° gennaio 2014. Il Belgio ha inoltre chiesto nuove autorizzazioni a ricorrere a valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti basate sull'IVA relative alle operazioni di cui ai punti 11 e 12 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE, poiché non sono disponibili dati precisi. Occorre revocare le due autorizzazioni precedenti e concedere le due nuove autorizzazioni, come richiesto dal Belgio.
- (4) Nella sua lettera del 27 aprile 2016 ⁽⁵⁾, il Belgio ha chiesto l'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie basate sull'IVA per le operazioni di cui al punto 1 dell'allegato X, parte A. Il Belgio ha inoltre chiesto di integrare la percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie basate sull'IVA per le operazioni di cui al punto 9 dell'allegato X, parte B, a motivo dell'aggiunta di un elemento. Il Belgio ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Il Belgio deve essere pertanto autorizzato a calcolare la base delle risorse proprie basate sull'IVA utilizzando una percentuale fissa conformemente a quanto richiesto nella lettera.
- (5) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità delle autorizzazioni.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/177/Euratom, CEE,

⁽¹⁾ GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9.⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).⁽³⁾ Decisione 90/177/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GUL 99 del 19.4.1990, pag. 24).⁽⁴⁾ Ares(2016) 2001157.⁽⁵⁾ Ares(2016) 2001351.